

VERNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 23 novembre del 2002 giunge in Italia sbarcando a Malpensa con volo proveniente da Baghdad, il signor Al-Sakhri, di cittadinanza siriana, con la famiglia formata da altre 5 persone (la moglie e i quattro figli minorenni);

il signor Al-Sakhri è accusato di aver militato nella Fratellanza musulmana, un movimento d'opposizione attivo in Siria dalla fine degli anni '70, l'appartenenza alla quale, sulla base della legge siriana è punibile con la pena di morte;

la famiglia Al-Sakhri ha fatto richiesta formale d'asilo politico, ma non è stata presa in considerazione dal Governo italiana, evento questo che ha fatto scattare l'immediato rimpatrio;

risulta all'interrogante che nei giorni in cui i coniugi Al-Sakhri erano a Malpensa, è stato loro impedito d'incontrare i parenti residenti all'estero, giunti appositamente a Milano per aiutarli. L'autorità locale ha giustificato il fatto adducendo « motivi di sicurezza », promettendo comunque il trasferimento di tutta la famiglia presso un centro d'accoglienza in Sicilia;

dopo pochi giorni, invece, tutta la famiglia del signor Al-Sakhri è stata rimpatriata;

attualmente Al-Sakhri si trova nel carcere di Kafar Susa (Damasco) ed è in condizioni precarie di salute a causa di maltrattamenti e torture, pratica molto comune nei centri di detenzione della Siria, la moglie Maysun Lababidi, è stata scarcerata insieme ai quattro figli minorenni ed è ospite presso alcuni parenti nella città di Hama: dove ogni settimana deve presentarsi ai servizi di sicurezza, e le è proibito lasciare la città;

la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati dispone all'articolo 33 che « nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere — in nessun modo — un rifugiato verso le frontiere dei luoghi

ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche »;

si rileva, inoltre, che in base alla legge 39/1990, come riformata dalla legge 189/2002, lo Stato italiano impone alle Commissioni territoriali, nell'esaminare le domande d'asilo politico, di valutare per il rifiuto del permesso di soggiorno non solo, la presenza dei requisiti richiesti per l'approvazione della domanda, ma anche, quali siano le conseguenze di un rimpatrio « alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria »—:

se non reputi il Ministro interrogato di dover intervenire con la massima sollecitudine presso le autorità siriane per agevolare il rientro in Italia, Paese al quale hanno chiesto formalmente protezione e asilo politico, del signor Al-Sakhri e della sua famiglia;

se non ritenga, comunque, opportuno adoperarsi affinché sia garantito il rispetto dei diritti del signor Al-Sakhri e quindi della sua incolumità;

se non reputi opportuno, infine, attivarsi nelle competenti sedi internazionali per ottenere dalla Siria il rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento alle condizioni dei detenuti. (4-06085)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta orale:

CALZOLAIO, PAOLA MARIANI e GIACCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

domenica 13 aprile 2003 alle ore 14 dalla fabbrica ICA — Industria Chimica Adriatica — sita nella zona industriale B nei pressi della città alta di Civitanova Marche in provincia di Macerata, si è levata, a seguito di un grave incendio, una densa e acre nuvola di fumo;

l'ICA attiva dal 1971, produce vernici per legno, prodotti per nautica, diluenti e collanti;

detto fumo ha provocato delle precipitazioni solide nerastre nel territorio circostante;

l'incendio ha interessato gran parte dell'azienda colpendo anche locali di stoccaggio di materiale infiammabile e tossico;

a causa della direzione dei venti la nube si è orientata verso sud rispetto all'abitato, mettendo prima a rischio il vicino ospedale e raggiungendo in serata la città di Fermo (Ascoli Piceno);

l'attività della fabbrica era ferma per pausa settimanale da sabato 12 aprile 2003 alle ore 12;

nei pressi della fabbrica si segnalano diverse abitazioni;

da qualche mese l'ICA ha avviato le procedure di trasferimento nella zona industriale A della stessa città prevista, come definitiva per il prossimo settembre;

la stessa azienda era stata interessata in passato (circa dieci anni fa) da un incidente simile a quello in questione;

le inalazioni dei gas sprigionati dall'incendio hanno provocato irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi di diversi cittadini che si sono rivolti alle strutture sanitarie pubbliche;

in serata il comune di Civitanova Marche allertava la cittadinanza della pericolosità della nube, invitando a rimanere in casa e a sigillare porte e finestre e eventuali altre vie di ricambio d'aria;

la cittadinanza limitrofa lamenta frequenti cattivi odori provenienti da detta fabbrica;

la stessa azienda riveste un rilevante ruolo nel tessuto produttivo e occupazionale del maceratese contando circa 160 dipendenti, oltre 7000 clienti e un fatturato di 45 milioni di euro —:

quale sia la reale consistenza numerica dei malesseri accusati dalla popolazione e di quali gravità;

quali siano stati i sistemi di sicurezza presenti all'interno della fabbrica;

quale sia la composizione del fumo sprigionato e delle particelle precipitate al suolo;

quali misure intenda avviare per bonificare eventuali zone agricole e abitate contaminate da detto precipitato;

quali misure stia prendendo il Governo per migliorare le condizioni di sicurezza delle fabbriche a rischio;

se la ditta in questione sia soggetta all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta « legge Seveso ») e, nel caso in cui lo fosse, se siano state rispettate le regole previste dalla normativa, sia all'interno che all'esterno del fabbricato;

quando e come il Governo intenda dare piena attuazione al decreto legislativo n. 334 del 1999. (3-02196)

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso i lavori per la costruzione del depuratore di ACONE, frazione del comune di Pontassieve (Firenze);

tali lavori comportano — tra l'altro — la realizzazione di una strada di collegamento;

l'area in questione risulta particolarmente pregiata con vari vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici —:

quali iniziative si intenda assumere onde verificare se tutti i pareri obbligatori in merito, compresi quelli dell'autorità di bacino e della competente sovrintendenza, siano stati richiesti ed ottenuti. (4-06076)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

TOCCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

circa 20 anni fa è stato prodotto un film dal titolo « Leone del deserto », con Anthony Quinn e Oliver Reed, che racconta i crimini di guerra perpetrati dal fascismo nell'invasione libica;

il film è stato censurato con l'unica « colpa », secondo l'interrogante, di aver messo in cattiva luce l'Italia, ricordando una delle pagine più nere della dittatura fascista;

costituisce, questo sì, un vero danno all'immagine nazionale nascondere un film che mostra le atrocità di un evento così drammatico della storia italiana —:

se non intenda promuovere iniziative volte a revocare la censura ed a consentire la libera espressione critica sulla storia nazionale. (4-06080)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

MASTELLA, OSTILLIO, PISICCHIO, POTENZA, MONTECUOLLO e MAZZUCA

POGGIOLINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 24 della legge 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP per l'acquisto di beni e servizi pena la nullità dei contratti e la responsabilità personale di chi li ha sottoscritti, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro;

la direttiva comunitaria 92/50/CEE, che ha come obiettivo il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, all'articolo 7, paragrafo 1 prevede che la stessa si applichi per gli importi pari o superiori a 200 mila euro, nell'intento di armonizzare la materia ai fini della instaurazione del mercato interno;

detta norma così come formulata appare, ad avviso degli interroganti, in palese violazione della citata normativa comunitaria, non essendo previsto uno « ius variandi » da parte di uno Stato membro, come del resto ha già sentenziato la Corte di giustizia (sentenza 25 aprile 2002 Causa C-52/00) per cui è certa l'attivazione della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese e ciò soprattutto se si dovesse procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24;

in effetti la procedura CONSIP presenta, comunque, aspetti fortemente limitativi, se non addirittura contrari, alle norme sulla concorrenza con una sostanziale chiusura del mercato ai fornitori, giacché finisce, inevitabilmente, per privilegiare solo una certa tipologia d'impresa (quelle grandi) fa scapito delle Piccole e medie aziende;

i settori dei servizi, della cancelleria, degli arredi, delle macchine e *personal computer* che vedono la presenza di moltissimi operatori economici di livello me-